



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

RISORSE UMANE

ATTO N. 68

Del 15-09-2020

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:30, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Alessandri Alberto	Sindaco	Presente
Marini Benilde	Assessore	Presente
Palazzetti Simona	Assessore	Assente
Panichi Domenico	Assessore	Presente
Burani Luca	Assessore	Assente

Presenti n. 3	Assenti n. 2
---------------	--------------

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa Sabrina Ranocchi.**

Il **Presidente Alberto Alessandri** in qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Proposta N.79 del 08-09-2020

PREMESSO che:

- l'art.2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art.6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art.33 del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del Piano, le Amministrazioni Pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il Piano Triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- l'art.89 del D.Lgs. 267/2000 (da ora solo TUEL) prevede che gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art.33 del D.Lgs. 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, prevede che in sede di definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite dalla legislazione vigente;
- l'art.22, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art.6-ter, del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla

disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli Enti Locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli Enti Locali, e individuando per tutte le Pubbliche Amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

DATO ATTO che, quindi, in ossequio all'art.6 del D.Lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'Ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'Amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'art.6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

VISTA la deliberazione di C.C. n.9 del 15/05/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento della proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022, nella quale è presente, tra le altre programmazioni, quella del Fabbisogno del personale triennio 2020-2022;

RICHIAMATA la Del. di G.C. n.19 del 14/04/2020 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, adottata in conformità alla previgente disciplina, nelle more della pubblicazione del D.M. attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., che va integrata e modificata come di seguito specificato:

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020-2022 (PRIMA DEL D.M. 17/03/2020)

ANNO	SOMMA	CESSAZIONE
Resti quinquennio precedente non utilizzati	221.316,72	
2020 per cessazioni 2020	55.797,55	Cat. B1, cessazione 01/07/2020; Cat. B1, cessazione 01/07/2020; Cat. B1, cessazione 01/09/2020; Cat. C, cessazione prevista all'01/12/2020.
TOTALE	277.114,27	

PIANO OCCUPAZIONALE 2020 (CON UTILIZZO DI CAPACITA' ASSUNZIONALE)

ANNO	SOMMA	CATEGORIA, PROFILO, TEMPO DI LAVORO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
2020	25.338,46	Cat. B1 Esecutore Amm.vo – 36/36	Mobilità art.30, c.1, D.Lgs. 165/2001 (o modalità alternativa)

2020	28.580,71	Cat. C1 Istruttore Tecnico – 36/36	Utilizzo graduatorie di altri Enti (o modalità alternativa)
2020	28.580,71	Cat. C1 Istruttore Vigilanza – 36/36	Concorso pubblico (o modalità alternativa)
2020	15.548,69	Cat. D1 Istruttore Direttivo – 18/36	Concorso pubblico (o modalità alternativa)
TOTALE	98.048,57		

Capacità assunzionale NON utilizzata, da considerarsi per eventuali future assunzioni = €. 179.065,70 (prima del D.M. 17/03/2020);

CONSIDERATO, però, che in data 27 aprile 2020, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108, è stato emanato il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto-Legge 34/2019, convertito in Legge 58/2019 e ss.mm.ii., che dispone l'entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza dal 20 aprile 2020;

TENUTO CONTO della Circolare del Ministero per la P.A., adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno n.1374 del 8 giugno 2020;

DATO ATTO, inoltre, che le disposizioni normative contenute nel Decreto-Legge n. 18/2020, all'articolo 87, comma 5, adottate a seguito dell'epidemia da Covid-19, hanno sospeso per sessanta giorni (sino al 16 maggio 2020) le procedure concorsuali facendo slittare, di fatto, le previste assunzioni a periodi diversi da quelli inizialmente individuati;

RITENUTO opportuno procedere ad una modifica ed integrazione della programmazione dei fabbisogni 2020/2022, alla luce delle novità introdotte in materia di capacità assunzionale dei Comuni;

ATTESO che è necessario individuare e parzialmente rideterminare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo Ente secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A. contenimento della spesa di personale;
- B. capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C. spesa per lavoro flessibile;
- D. effettuazione di progressioni verticali;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge 160/2019, nonché dall'art. 17, comma 1-ter della Legge 28 febbraio 2020, n.8, di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli Enti Locali, disponendo che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le

fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

RIBADITO che le previsioni dei Decreti in esame modificano sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo in sintesi che:

- 1) restano vigenti le norme generali sul *turn-over* e sulla spesa di personale (art.3, comma 5, del Decreto-Legge 90/2014 e art. 1, commi 557 e 562, della Legge 296/2006);
- 2) per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i Comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 3) tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del Decreto Ministeriale attuativo, al fine di collocare l'Ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 4) secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'Ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i Comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art.33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in aggiunta agli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (*ex art.14-bis* del D.L. 04/2019, convertito in Legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa. Le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del Decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della Legge 296/2006;
 - i Comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e

nella Tabella 3 del Decreto attuativo mantengono il turn-over c.d. “ordinario”, ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell’anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell’ultimo rendiconto approvato;

- i Comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l’ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l’anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turn-over ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;
- 5) l’effettuazione di nuove assunzioni, per gli Enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del Decreto Ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l’incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;
- 6) se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai cinque anni precedenti, i Comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all’art.3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, e ss.mm.ii., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1;

RICOSTRUITA, pertanto, l’attuale situazione dell’Ente, alla luce delle norme vigenti, come segue:

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

A2. Situazione dell’Ente

PRESO ATTO che l’art. 16, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, ha abrogato la lettera a) dell’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 (da rispettare ai sensi dell’art.1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. 90/2014) è pari a €. 1.978.047,93;

EVIDENZIATO che l'articolo 7, comma 1, del D.M. attuativo 17 marzo 2020, dispone che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto.

B) Capacità assunzionali

B1. Normativa

RICHIAMATE le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- ⇒ Art.3, comma 5, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90;
- ⇒ Art.1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- ⇒ Art.1, comma 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- ⇒ Art.3, comma 5-sexies, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art.14-bis del Decreto-Legge n. 4/2019, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- ⇒ articolo 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo Decreto attuativo;
- ⇒ articolo 7, comma 6, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 e Legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, in merito, relativo al computo delle quote e dei criteri per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette, di cui all'art.1 della Legge n. 68/1999;

EVIDENZIATO in particolare che, quanto all'ipotesi della maturazione di resti assunzionali del precedente regime normativo:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del Decreto-Legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione 26/2019 del D.L. 4/2019 (30 marzo 2019), è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti, ha precisato che il riferimento *“al triennio precedente”* (oggi quinquennio) inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

B2. Verifica situazione dell'Ente

VERIFICATO, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato art.33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Decreto Ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018 e 2019 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2018 per la spesa, che:

- 1) **il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa e media delle entrate (al netto dell'FCDE) pari al 25,01%;**

COMUNE DI CAGLI – Deliberazione di Giunta n. 68 del 15-09-2020

- 2) con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'Ente, la percentuale prevista nel Decreto Ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;
- 3) **il Comune si colloca, pertanto, entro la soglia più bassa**, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2020/2022, con riferimento all'annualità 2020, di €. **125.531,64** individuato applicando le soglie percentuali definite dalla Tabella 1, di cui all'art.4, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020;
- 4) l'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del richiamato Decreto attuativo, non è applicabile in quanto eccede l'importo individuato dalla predetta Tabella 1;
- 5) nel 2020 risulta ancora disponibile una capacità assunzionale derivante dai resti del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) pari a €. 179.065,70;
- 6) tale capacità residua non può aggiungersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale attuativo, a quella determinata ai sensi della Tabella 2 anzidetta, in quanto eccedente l'importo consentito dalla Tabella 1;
- 7) come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, **la capacità assunzionale complessiva del Comune per l'anno 2020 ammonta, pertanto, conclusivamente a €. 125.531,64;**

VISTA la seguente proposta, predisposta con il contributo dei Responsabili dei vari servizi organizzativi, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, a modifica e integrazione di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 14/04/2020:

ANNO 2020:

- n.1 "Esecutore Amministrativo" Cat."B1" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001) o utilizzo graduatorie di altri Enti o espletamento di pubblico concorso. Nelle more della copertura del posto è possibile l'attivazione di un comando da altro Ente;
- n.1 "Istruttore Tecnico" Cat."C" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001);
- n.1 "Istruttore di Vigilanza" (Cat."C") a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere con concorso pubblico o mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001);
- n.1 "Istruttore Direttivo" Cat."D" a tempo indeterminato e part-time (18/36), da assumere con concorso pubblico (a cui si applica la riserva di cui all'art.18, comma 6, del D.Lgs. n.215/2001) o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001) o utilizzo graduatorie di altri Enti. Nelle more della copertura del posto è prevista, per il momento, l'attivazione di una convenzione con altro Ente per coprire l'orario suindicato;

RILEVATO che, alla luce delle assunzioni programmate come sopra, la dotazione organica dell'Ente risulta essere la seguente:

SERVIZI					All' 01/01/2020	Assunzioni previste	Entro il 31/12/2020
	A	B	C	D	TOTALE		TOTALE (*)
SEGR. AFF.GEN. - DEMOGR. - ELETT.		5	3	1	9	1	8

CONTABILITA' - BILANCIO			3		3	1	4
TECNICO - URBANISTICA		3	1	2	6	1	6
VIGILANZA			4	1	5	1	5
SVIL.EC. – CULTURA - P.I.		8	4	1	13		13
PERSONALE - TRIBUTI			2	1	3		3
	0	16	17	6	39	4	39

(*)(tenendo conto delle n.4 cessazioni avvenute e/o programmate in corso d'anno, come in premessa)

DATO ATTO che le assunzioni a tempo indeterminato programmate danno luogo a un utilizzo di spazio assunzionale, a valere sulla **quota disponibile di € 125.531,64**, di complessivi **€ 98.048,57** stimato secondo i conteggi agli atti del Servizio Personale dell'Ente, e che pertanto tali azioni assunzionali sono pienamente compatibili con la disponibilità derivante dall'applicazione delle nuove regole di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del relativo Decreto attuativo 17 marzo 2020 sopra richiamati;

ANNO 2021:

- alla luce dei dati così come evidenziati negli Allegati "A" e "B" al presente atto, per il momento NON sono previste nuove assunzioni. La situazione assunzionale verrà rivalutata, tenendo conto delle disposizioni vigenti, dopo l'approvazione del Rendiconto 2020;

C) Lavoro flessibile

ATTESO, poi, che per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO, quindi, il vigente art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei

vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, Legge 296/2006;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2* dell'art.36 del D.Lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

DATO ATTO che non si rilevano nuove necessità alla data odierna, quindi la situazione rimane immutata, come di seguito specificato:

LIMITE SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009	€.
10.661,00	
Collaboratore Ufficio Staff del Sindaco (part-time 12/36)	€.
10.405,06;	

D) Progressioni verticali

DATO ATTO che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo Ente, non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno;

PRESO ATTO, quindi, vista la ricostruzione di cui ai precedenti A) B) C) D), che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova adeguata copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020 e del Bilancio pluriennale 2020/2022;

DATO ATTO che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33, del D.Lgs.165/2001, sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili di servizio (incaricati di Posizione Organizzativa, ex art. 109, co. 2, TUEL) attraverso le quali si giunge alla seguente conclusione:

- ***non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente.***

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo Ente ha rispettato

gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019 e rispetterà, con ogni probabilità, anche quelli del 2020;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della L. 296/2006, introdotto dall'art.3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale attuativo dell'art.33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;

- l'Ente ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 07/03/2019, il Piano di azioni positive per il triennio 2019/2021;

- l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001;

- l'Ente ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 con delibera di Giunta n.33 del 19/05/2020;

- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'Ente, alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lettera c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/6/2014, n.89, di integrazione dell'art.9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in Legge 28/01/2009, n. 2;

- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del TUEL, pertanto, non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

- per tutto quanto sopra, questo Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art.76 del D.L. 112/2008;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

ATTESO che si invierà la presente proposta al Revisore dei Conti perché ne accerti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (“Organizzazione”);

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49, c. 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 - come

modificato dall'art. 3, c. 2, lett. b), D.L. 10.10.2012, n.174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 7.12.2012, n. 213 (All. "C" e "D");

PROPONE

1. DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;
2. DI APPROVARE la modifica ed integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, di cui alla precedente delibera di G.C. n.19 del 14/04/2020, alla luce delle novità introdotte dall'art.33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito in Legge 58/2019, e ss.mm.ii., nonché del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, prevedendo le seguenti assunzioni:

ANNO 2020:

- n.1 "Esecutore Amministrativo" Cat."B1" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001) o utilizzo graduatorie di altri Enti o espletamento di pubblico concorso. Nelle more della copertura del posto è possibile l'attivazione di un comando da altro Ente;
- n.1 "Istruttore Tecnico" Cat."C" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001);
- n.1 "Istruttore di Vigilanza" Cat."C" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere con concorso pubblico o mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001);
- n.1 "Istruttore Direttivo" Cat."D" a tempo indeterminato e part-time (18/36), da assumere con concorso pubblico (a cui si applica la riserva di cui all'art.18, comma 6, del D.Lgs. n.215/2001) o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001) o utilizzo graduatorie di altri Enti. Nelle more della copertura del posto è prevista, per il momento, l'attivazione di una convenzione con altro Ente per coprire l'orario suindicato;

3. DI DARE ATTO che per effetto delle assunzioni programmate come sopra, la dotazione organica dell'Ente risulta essere la seguente:

SERVIZI	A	B	C	D	All' 01/01/2020	Assunzioni previste	Entro il 31/12/2020
					TOTALE		TOTALE (*)
SEGR. AFF.GEN. - DEMOGR. - ELETT.		5	3	1	9	1	8
CONTABILITA' - BILANCIO			3		3	1	4
TECNICO - URBANISTICA		3	1	2	6	1	6
VIGILANZA			4	1	5	1	5
SVIL.EC. - CULTURA - P.I.		8	4	1	13		13
PERSONALE - TRIBUTI			2	1	3		3
	0	16	17	6	39	4	39

(*)(tenendo conto delle n.4 cessazioni avvenute e/o programmate in corso d'anno, come in premessa)

ANNO 2021:

- alla luce dei dati così come evidenziati negli Allegati "A" e "B" al presente atto, per il momento NON sono previste nuove assunzioni. La situazione assunzionale verrà rivalutata dopo l'approvazione del rendiconto 2020;

4. DI DARE ATTO che:

- la capacità assunzionale dell'Ente è riepilogata all'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- il costo delle assunzioni programmate, a valere sullo spazio assunzionale consentito dall'applicazione delle nuove norme, ammonta ad €. 98.048,57 come da prospetto allegato B) alla presente deliberazione;

5. DI DARE ATTO che le assunzioni previste e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art.1, comma 557, della Legge 296/2006, anche alla luce della esclusione della spesa derivante dalle assunzioni effettuate a valere sul nuovo spazio assunzionale dell'Ente ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020;

6. DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022;

7. DI PROVVEDERE ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto al SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art.6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*;

8. DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere ai sensi dell'art.19, c.8, L. 448/2001, con verbale allegato al presente atto (All. "E"), in merito al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

9. DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. e alla RSU, come informazione, ai sensi dell'art.3 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- DI APPROVARE la modifica ed integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, di cui alla precedente delibera di G.C. n.19 del 14/04/2020, alla luce delle novità introdotte dall'art.33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito in Legge 58/2019, e ss.mm.ii., nonché del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, prevedendo le seguenti assunzioni:

ANNO 2020:

- n.1 "Esecutore Amministrativo" Cat."B1" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001) o utilizzo graduatorie di altri Enti o espletamento di pubblico concorso. Nelle more della copertura del posto è possibile l'attivazione di un comando da altro Ente;
 - n.1 "Istruttore Tecnico" Cat."C" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001);
 - n.1 "Istruttore di Vigilanza" Cat."C" a tempo indeterminato e pieno (36/36), da assumere con concorso pubblico o mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001);
 - n.1 "Istruttore Direttivo" Cat."D" a tempo indeterminato e part-time (18/36), da assumere con concorso pubblico (a cui si applica la riserva di cui all'art.18, comma 6, del D.Lgs. n.215/2001) o con mobilità ex art.30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (previa propedeutica mobilità ex art.34-bis D.Lgs. 165/2001) o utilizzo graduatorie di altri Enti. Nelle more della copertura del posto è prevista, per il momento, l'attivazione di una convenzione con altro Ente per coprire l'orario suindicato;
- DI DARE ATTO che per effetto delle assunzioni programmate come sopra, la dotazione organica dell'Ente risulta essere la seguente:

SERVIZI					All' 01/01/2020	Assunzioni previste	Entro il 31/12/2020
	A	B	C	D	TOTALE		TOTALE (*)
SEGR. AFF.GEN. - DEMOGR. - ELETT.		5	3	1	9	1	8
CONTABILITA' - BILANCIO			3		3	1	4
TECNICO - URBANISTICA		3	1	2	6	1	6
VIGILANZA			4	1	5	1	5
SVIL.EC. - CULTURA - P.I.		8	4	1	13		13
PERSONALE - TRIBUTI			2	1	3		3
	0	16	17	6	39	4	39

(*)(tenendo conto delle n.4 cessazioni avvenute e/o programmate in corso d'anno, come in premessa)

ANNO 2021:

- alla luce dei dati così come evidenziati negli Allegati “A” e “B” al presente atto, per il momento NON sono previste nuove assunzioni. La situazione assunzionale verrà rivalutata dopo l’approvazione del rendiconto 2020;
- DI DARE ATTO che:
 - la capacità assunzionale dell’Ente è riepilogata all’allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - il costo delle assunzioni programmate, a valere sullo spazio assunzionale consentito dall’applicazione delle nuove norme, ammonta ad €. 98.048,57 come da prospetto allegato B) alla presente deliberazione;
- DI DARE ATTO che le assunzioni previste e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art.1, comma 557, della Legge 296/2006, anche alla luce della esclusione della spesa derivante dalle assunzioni effettuate a valere sul nuovo spazio assunzionale dell’Ente ai sensi dell’art.7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020;
- DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022;
- DI PROVVEDERE ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto al SICO entro 30 giorni dall’adozione, come previsto dall’art.6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*;
- DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere ai sensi dell’art.19, c.8, L. 448/2001, con verbale allegato al presente atto (All. “E”), in merito al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
- DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. e alla RSU, come informazione, ai sensi dell’art.3 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

INOLTRE DATA L’URGENZA CHE RIVESTE IL PRESENTE ATTO, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

IL Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ranocchi

IL Sindaco

Alberto Alessandri

COMUNE DI CAGLI (PU)

**FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA TABELLA 1**

FASE 1	POPOLAZIONE (AL 31/12/2019)	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	8.362	e	179.065,70
FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2019		
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI			1.660.276,66
	ENTRATE RENDICONTO 2017		6.621.262,36
	ENTRATE RENDICONTO 2018		6.912.692,24
	ENTRATE RENDICONTO 2019		7.365.681,89
	FCDE PREVISIONE 2019		327.852,93
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE		6.638.692,57	
FASE 3	25,01%		
CALCOLO % ENTE			
FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%
	b	1000-1999	28,60%
	c	2000-2999	27,60%
	d	3000-4999	27,20%
	e	5000-9999	26,90%
	f	10000-59999	27,00%
	g	60000-249999	27,60%
	h	250000-1499999	28,80%
	i	1500000>	25,30%
			33,50%
			32,60%
			31,60%
			31,20%
			30,90%
			31,00%
			31,60%
			32,80%
			29,30%

ALL. "A"

FASE 5	CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	125.531,64	Per arrivare al 26,90%
---------------	--	------------	------------------------

FASE 6	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	17,00%	Tabella 2	ANNO 2020
	incremento massimo teorico	125.531,64	0-999	23,00%
	incremento entro limite Tabella 2	282.247,03	1000-1999	23,00%
	incremento effettivo	125.531,64	2000-2999	20,00%
			3000-4999	19,00%
			5000-9999	17,00%
			10000-59999	9,00%
			60000-249999	7,00%
			250000-1499999	3,00%
			1500000>	1,50%

NUOVO LIMITE SPESA

FASE 7	CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2018 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	1.785.808,30
---------------	---	---	---------------------

(EVENTUALE)

FASE 8	APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO	incremento effettivo + bonus facilità residua	125.531,64
INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA			
FASE 9	VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	125.531,64
			1.785.808,30

COSTO NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2020

Categoria	Stipendio tabellare	Contributi	INAIL	TOTALE	n. unità	TOTALE SPESA
B1	19.536,91	5.603,19	195,36	25.338,46	1	25.338,46
C	22.039,41	6.320,90	220,39	28.580,71	1	28.580,71
C	22.039,41	6.320,90	220,39	28.580,71	1	28.580,71
D1	23.980,09	6.877,49	239,80	31.097,38	0,50 (part-time 18/36)	15.548,69
TOTALE						€. 98.048,57



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA

N. 79 DEL 08-09-2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Cagli, li 08-09-2020

IL RESPONSABILE

Rag. Vittorio Foresto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA

N. 79 DEL 08-09-2020

PARERE CONTABILE

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Cagli, li 08-09-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Claudio Lani

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino

ALL. "E"

VERBALE del 11/09/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di G.C. n. 79 del 08/09/2020 "MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP)".

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice Pupilli,

dopo aver esaminato:

- la Proposta di Delibera di G.C. n. 79/2020 relativa all'approvazione della modifica ed integrazione al Piano triennale di fabbisogno di personale 2020-2022;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche (rif.to DM 8/05/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2018) ed il D.L. 34/2019 art. 33 che modifica ed integra la disciplina sulle capacità assunzionali degli Enti;

tenuto conto:

- della Deliberazione di G.C. n. 19 del 14/04/2020 avente ad oggetto la "Programmazione triennale fabbisogno di personale 2020-2022 e piano occupazionale 2020 – rideterminazione dotazione organica – piano triennale delle azioni positive" e del relativo parere del Revisore Unico espresso il 07/04/2020 sulla Proposta di G.C. n. 26 del 06/04/2020;


il Revisore,

- accertato che i documenti di programmazione sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e ss.mm.;
- visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Rag. Vittorio Foresto ed il parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Claudio Lani;

esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla suddetta Proposta di delibera di Modifica ed Integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (PTFP) che ridetermina, ai sensi del D.L. 34/2019, la capacità assunzionale complessiva dell'Ente per l'anno 2020 quantificata in euro 125.531,64.

Il Revisore, li 11.09.2020

Dott.ssa Beatrice Pupilli



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 68 DEL 15-09-2020

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 16-09-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Cagli, li 16-09-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-09-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Cagli, li 16-09-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate